



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio dell'Adunanza generale del 6 febbraio 2020 composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa CARRA	Presidente - estensore
Adriana LA PORTA	Consigliere
Adriana PARLATO	Consigliere- relatore
Alessandro SPERANDEO	Consigliere
Luciano ABBONATO	Consigliere
Ignazio TOZZO	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione*;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli*;

visto l'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere nota prot. n. 102255 del 18 novembre 2019 del Comune di Trapani, assunta a prot. Cdc n. 14547 del 19 novembre 2019;

vista l'ordinanza n. 8/2020/CONTR del 3 febbraio 2020, con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in Adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Adriana Parlato,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Il Sindaco del comune di Trapani, con nota prot. n. 102255 del 18 novembre 2019, ha chiesto, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, a questa Sezione di Controllo di pronunciarsi in merito all'utilizzabilità, in anni successivi alla loro formazione, delle economie di parte stabile del fondo risorse decentrate, evidenziando che il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, all'art. 68, rubricato "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*", nell'ultimo periodo del 1° comma, stabilisce che "*sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile*", e ricordando che, sotto la vigenza dell'analoga disposizione, contenuta nell'art. 17, comma 5, del CCNL del 1 aprile 1999, l'ARAN, con parere n. 23668 del 1° aprile 1999, aveva chiarito che la componente stabile del fondo, non utilizzata, avrebbe potuto implementare, *una tantum*, solo la parte

variabile, per l'anno successivo a quello di riferimento; rammentava anche le considerazioni, di segno analogo, espresse dalla giurisprudenza contabile, citando le deliberazioni n.305/2012 della Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n.280/2013 della Sezione Emilia Romagna e 386/2019 della Sezione Lombardia, riferito alla tornata contrattuale in corso; il quadro descritto, per come illustrato dal richiedente, però aveva perso omogeneità con l'adozione da parte dell'ARAN di un nuovo parere, il n. 1830 del 3 marzo 2016, nel quale, attese le ravvisate peculiarità caratterizzanti le risorse di parte stabili non consumate, se ne ipotizzava l'utilizzo anche a distanza di tempo rispetto all'esercizio di riferimento.

Svolte tali premesse, il sindaco formulava un duplice quesito, chiedendo se le economie delle risorse stabili potessero alimentare la parte variabile del fondo anche negli anni successivi alla loro realizzazione e se le stesse, non riportate nella parte variabile dell'anno successivo, una volta confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato, potessero incrementare la parte variabile del fondo trascorsi alcuni anni dalla loro formazione.

Lo scrutinio nel merito delle questioni prospettate presuppone l'accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'esercizio della funzione consultiva intestata a questa Sezione di controllo *ex art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

L'istanza, sotto il profilo soggettivo, è ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente locale, ai sensi dell'art. 50 TUEL (*cfr. gli "Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva", deliberati, nell'adunanza del 27 aprile 2004 dalla Sezione delle Autonomie, come modificati e integrati con deliberazione 4 giugno 2009, n. 9).*

A una diversa conclusione deve giungersi, invece, circa il profilo oggettivo, dal momento che Collegio ritiene che i quesiti in esame, per come formulati, esulino dall'ambito compreso nel perimetro della nozione di *contabilità pubblica* (secondo gli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006, e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).

L'attività consultiva, infatti, non può riguardare questioni oggetto di esame da parte di altri organi, e, in particolare, per quanto d'interesse, non può spingersi all'interpretazione di clausole e norme della contrattazione consultiva, demandata, per la parte pubblica, all'Aran (*cfr. le deliberazioni della Sezione Autonomie n. 19/2018 e*

5/2019); il sindaco postulante, in concreto, mostra, infatti, di ben conoscere il quadro della giurisprudenza consultiva contabile, diffusamente illustrato nella richiesta di parere, fino ai più recenti arresti, fermi nel ritenere le risorse stabili del fondo risorse decentrate, laddove non spese, utilizzabili solo per alimentare la parte variabile relativa all'anno successivo a quello di riferimento (*cfr.* pag. 10 del citato parere della Sezione Lombardia n.368/2019, nel quale è richiamata la precedente deliberazione n. 161/2017 della Sezione Molise); il sindaco, tuttavia, nutre perplessità a causa delle differenti soluzioni offerte dall'Aran, in un primo tempo, nel parere 23668 del 30 ottobre 2012, attestato sulle stesse posizioni delle corti territoriali, ed, in seguito, autore di un nuovo parere, il n.1830 del 3 marzo 2016, inteso ad ampliare gli orizzonti di utilizzo delle risorse stabili, proiettandone l'utilizzabilità ad anni successivi rispetto a quello che le aveva determinate.

Ora - a fronte di un panorama giuscontabile composto da un susseguirsi di deliberazioni in ordine alle quali non sono sollevati dubbi interpretativi - le difficoltà esegetiche prospettate appaiano polarizzate sulla discrasie relative ai chiarimenti offerti dall'Aran, la cui *reductio ad unitatem*, però, non può spettare a questa Corte, restando prerogativa dell'organo che li ha espressi spiegare clausole contrattuali controverse, eventualmente superando la difficoltà di conciliare le proprie precedenti posizioni.

Pertanto, in ragione di quanto sopra argomentato, la richiesta di parere in oggetto deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

la Sezione di controllo per la Regione siciliana dichiara inammissibile la richiesta di parere in oggetto. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Comune di Trapani, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2020.

Presidente – estensore
cons. Anna Luisa Carra

Depositato in Segreteria il 1 Aprile 2020.



BORIS RASURA
CORTE DEI CONTI
01.04.2020
07:27:09 UTC



ANNA LUISA CARRA
CORTE DEI CONTI
31.03.2020 12:16:54
UTC

